

Abruzzo

L.R. 26-1-1993 n. 11

Comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive e pubblicità dei prezzi.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 5 febbraio 1993, n. 4.

Epigrafe

Art. 1 - Finalità.

Titolo I

Comunicazione e pubblicità dei prezzi e dei dati sulle strutture.

Art. 2 - Soggetti obbligati alla comunicazione.

Art. 3 - Comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive.

Art. 4 - Comunicazione supplementare.

Art. 5 - Prima comunicazione.

Art. 6 - Modalità di comunicazione.

Art. 7 - Procedure.

Art. 8 - Pubblicità dei prezzi.

Titolo II

Classificazione delle strutture.

Art. 9 - Segnalazione Certificata Inizio Attività.

Art. 9-bis - Contenuto della SCIA.

Art. 10 - Obbligatorietà della classifica.

Art. 11 - Controlli.

Art. 12 - Comunicazioni obbligatorie.

Art. 13 - Pubblicazione.

Art. 14 - Revoca della classifica.

Art. 15 - Rilascio dell'autorizzazione.

Art. 16 - Revoca dell'autorizzazione - Diffida - Sospensione.

Art. 17 - Rinnovi annuali.

Art. 18 - Chiusura temporanea e cessazione attività.

Art. 19 - Modifiche e variazioni.

Art. 20 - Validità della classifica.

Art. 21 - Istruttoria per la classificazione.

Art. 22 - Denominazione.

Art. 23 - Attribuzione di migliore classificazione.

Art. 24 - Revisione di classifica.

Titolo III

Ricorsi avverso la classifica.

Art. 25 - Presentazione dei ricorsi.

Art. 26 - Composizione commissione.

Art. 27 - Designazione rappresentanti.

Art. 28 - Istituzione e funzionamento.

Titolo IV

Rilevazione statistica.

Art. 29 - Raccolta dati.

Art. 30 - Trasmissione dati.

Art. 31 - Elaborazione dati.

Art. 32 - Elaborazione dati Province.

Titolo V

Vigilanza e controllo.

Art. 33 - Funzioni di vigilanza e di controllo.

Artt. 34/38

Titolo VI

Sanzioni.

Art. 39 - Sanzioni amministrative.

Art. 40 - Segnalazione agli enti.

Art. 41 - Pagamento in misura ridotta.

Art. 42 - Devoluzione dei proventi.

Art. 43 - Emissione di ordinanza - ingiunzione.

Art. 44 - Validità dell'ordinanza - ingiunzione.

Art. 45 - Termine per il pagamento.

Art. 46 - Opposizione all'ordinanza - ingiunzione.

Art. 47 - Incasso coattivo.

Art. 48 - Entità sanzioni amministrative.

Art. 49 - Recidiva.

Art. 50 - Prescrizione.

Art. 51

Art. 52 - Norma transitoria.

Art. 53 - Norma abrogativa.

L.R. 26 gennaio 1993, n. 11 ⁽¹⁾.

Comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive e pubblicità dei prezzi ^{(2) (3)}.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Abruzzo 5 febbraio 1993, n. 4.

⁽²⁾ Titolo così sostituito dall'art. [8, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 11 dicembre 2020, n. 38](#), a decorrere dal 12 dicembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica.».

⁽³⁾ Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. [123](#), [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#).

Art. 1
Finalità ⁽⁴⁾.

1. La presente legge disciplina le modalità:

a) di raccolta, trasmissione e pubblicità dei prezzi e dei dati esatti sulle attrezzature delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari, relativi ai principali servizi;

b) di classificazione delle strutture ricettive;

c) di raccolta, trasmissione, elaborazione dei dati relativi all'intero movimento turistico abruzzese ed alla consistenza delle strutture, anche ai fini della pubblicazione dell'annuario degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive;

d) dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo;

e) di applicazione delle eventuali sanzioni.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 66, *L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 1. Finalità. La presente legge disciplina le modalità:

a) di raccolta, trasmissione e pubblicità dei prezzi e dei dati esatti sulle attrezzature delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari, relativi ai principali servizi;

b) di classificazione delle strutture ricettive;

c) di presentazione di eventuali ricorsi avverso la classificazione, e di funzionamento dell'apposita commissione;

d) di raccolta, trasmissione, elaborazione dei dati relativi all'intero movimento turistico abruzzese ed alla consistenza delle strutture, anche ai fini della pubblicazione dell'annuario degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive;

e) dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo;

f) di applicazione delle eventuali sanzioni.».

Titolo I

Comunicazione e pubblicità dei prezzi e dei dati sulle strutture.

Art. 2

Soggetti obbligati alla comunicazione ⁽⁵⁾.

1. Chiunque apre o gestisce:

a) aziende alberghiere, strutture ricettive di cui all'*articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75* (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere) e strutture ricettive all'aria aperta come regolamentate dalla *legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16* (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta);

b) eventuali altre strutture destinate alla ricettività turistica, individuate e disciplinate con legge regionale nel rispetto della normativa statale;

c) stabilimenti balneari

comunica al Dipartimento regionale competente le caratteristiche degli esercizi secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 6 ⁽⁶⁾.

(5) Articolo così sostituito dall'art. 67, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 2. Soggetti obbligati alla comunicazione. È fatto obbligo della comunicazione alle Province, ai sensi dell'art. 31 punto 4 della *legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4*, dei prezzi e dei dati esatti sulle attrezzature degli esercizi, secondo le modalità di cui ai successivi articoli, ai titolari di licenza di esercizio:

a) delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della *legge 17 maggio 1983, n. 217*;

b) di eventuali altre strutture destinate alla ricettività turistica individuate e disciplinate, nel rispetto della normativa nazionale, con legge Regionale;

c) degli stabilimenti balneari.».

(6) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, L.R. 24 novembre 2016, n. 36 e dall'art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 11 dicembre 2020, n. 38, a decorrere dal 12 dicembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

Art. 3

Comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive ⁽⁷⁾.

1. I soggetti di cui all'articolo 2 comunicano le caratteristiche delle strutture al Dipartimento regionale competente con le modalità previste dall'articolo 6, secondo le tempistiche stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

2. Per le nuove strutture ricettive o in caso di riattivazione dell'esercizio a seguito di sospensione dell'attività, la comunicazione delle caratteristiche delle è presentata entro la data dell'inizio o della ripresa dell'attività.

3. In caso di subentro nella gestione, il titolare o il gestore subentrante trasmette una nuova comunicazione delle caratteristiche solo qualora queste siano variate rispetto a quelle dichiarate dal precedente gestore.

4. Le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive possono essere pubblicizzate solo se conformi ai dati comunicati.

(7) Articolo dall'art. 8, comma 1, lettera c), L.R. 11 dicembre 2020, n. 38, a decorrere dal 12 dicembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 3. Comunicazioni. 1. I soggetti di cui all'articolo 2 trasmettono esclusivamente dal 1° agosto al 1° ottobre di ogni anno, al Dipartimento regionale competente con le modalità previste dall'articolo 6: a) i prezzi che intendono praticare dal successivo 1° dicembre; b) i dati sull'attrezzatura dell'esercizio in relazione ai principali servizi. 2. La mancata, tardiva o incompleta comunicazione comporta l'implicita conferma della validità della precedente comunicazione, salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 48. 3. Gli operatori che intendono modificare i prezzi già trasmessi ai sensi del comma 1 con effetto 1° giugno, ne danno comunicazione al Dipartimento regionale competente dal 1° gennaio al 1° marzo.». In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall'art. 68, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44 e dall'art. 1, commi 1 e 2, L.R. 24 novembre 2016, n. 36.

Art. 4

Comunicazione supplementare ⁽⁸⁾.

[Gli operatori di cui all'art. 2, che intendono modificare i prezzi con effetto 1° giugno, possono effettuare una comunicazione supplementare entro il 1° marzo, e ciò anche nel caso in cui non sia stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 3 ⁽⁹⁾.

La mancata o tardiva ⁽¹⁰⁾ segnalazione comporta l'implicita conferma della validità della precedente comunicazione].

(8) Articolo abrogato dall'art. 130, comma 10, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge).

(9) Le parole "e ciò anche... di cui all'art. 3" sono state aggiunte dall'art. 1 della L.R. n. 67 del 1996.

(10) Le parole "la mancata o tardiva" sono state inserite dall'art. 1 della L.R. n. 67 del 1996 in sostituzione delle precedenti: "la mancata, tardiva o incompleta".

Art. 5

Prima comunicazione ⁽¹¹⁾.

[Per gli esercizi di nuova apertura la comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di apertura.

La mancata o tardiva ⁽¹²⁾segnalazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 48].

⁽¹¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 130, comma 10, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge).

⁽¹²⁾ Le parole "la mancata o tardiva" sono state inserite dall'art. 2 della L.R. n. 67 del 1996 in sostituzione delle precedenti: "la mancata, tardiva o incompleta".

Art. 6

Modalità di comunicazione ⁽¹³⁾.

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 3 sono effettuate al Dipartimento regionale competente per il tramite del Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo (SITRA) secondo le tempistiche stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1 ⁽¹⁴⁾.

2. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per il tramite delle Associazioni di categoria su delega degli interessati.

3. [Il Dipartimento regionale competente, ricevute le comunicazioni, entro venti giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 3, trasmette telematicamente copia della tabella vidimata ai fini dell'esposizione al pubblico con le modalità di cui all'articolo 8. La tabella vidimata è pubblicata dal Dipartimento regionale competente nella pagina degli operatori interessati al SITRA] ⁽¹⁵⁾.

4. [Il Dipartimento regionale competente, entro i successivi dieci giorni, trasmette una copia delle comunicazioni all'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT) ai fini del tempestivo e corretto espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente] ⁽¹⁶⁾.

5. [Il Dipartimento regionale competente può apportare le necessarie correzioni in caso di errata indicazione dei servizi offerti, ovvero eliminare quelli non previsti in sede di preesistente classificazione, o di autodichiarazione di classificazione. Il Dipartimento competente provvede altresì ad eliminare i servizi oggetto di provvedimento modificativo] ⁽¹⁷⁾.

(13) Articolo dapprima sostituito dall'*art. 3, L.R. 19 agosto 1996, n. 67*, poi modificato dall'*art. 61, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5* (vedi anche, per le norme transitorie, l'*art. 87 della medesima legge*) ed infine nuovamente così sostituito dall'*art. 69, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 131 della stessa legge*) e dall'*art. 2, comma 1, L.R. 24 novembre 2016, n. 36*, a decorrere dal 26 novembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 6. Modalità di comunicazione. 1. Le comunicazioni di cui all'articolo 3 sono inoltrate in triplice copia alla Direzione regionale competente entro i termini fissati dall'articolo 3 su modelli predisposti dalla medesima struttura regionale.

2. Le comunicazioni possono essere inviate anche per il tramite delle Associazioni di categoria su delega degli interessati.

3. La Direzione regionale competente, ricevute le comunicazioni, entro venti giorni dai termini di cui all'articolo 3, trasmette una copia vidimata al Comune territorialmente competente e restituisce agli interessati le tabelle vidimate per la esposizione al pubblico con le modalità di cui all'articolo 8.

4. La Direzione regionale competente, all'atto dell'apposizione del visto, può apportare le necessarie correzioni in caso di errata indicazione dei servizi offerti, ed eliminare quelli non previsti in sede di preesistente classificazione, o di autodichiarazione di classificazione, od oggetto di provvedimento modificativo.

5. La Direzione regionale competente, entro i successivi dieci giorni, trasmette una copia delle comunicazioni all'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT) ai fini del tempestivo e corretto espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

6. La Regione promuove la realizzazione di un sistema informatico che consente di effettuare l'invio telematico delle comunicazioni previste dal presente articolo.».

(14) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, lettera d), L.R. 11 dicembre 2020, n. 38*, a decorrere dal 12 dicembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14, comma 1, della medesima legge*).

(15) Comma abrogato dall'*art. 8, comma 1, lettera e), L.R. 11 dicembre 2020, n. 38*, a decorrere dal 12 dicembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14, comma 1, della medesima legge*).

(16) Comma abrogato dall'*art. 8, comma 1, lettera e), L.R. 11 dicembre 2020, n. 38*, a decorrere dal 12 dicembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14, comma 1, della medesima legge*).

(17) Comma abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera e), L.R. 11 dicembre 2020, n. 38, a decorrere dal 12 dicembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

Art. 7
Procedure ⁽¹⁸⁾.

[1. Le comunicazioni riportano i prezzi massimi dei servizi su modelli predisposti dal Dipartimento regionale competente ⁽¹⁹⁾.

2. Se è praticato un prezzo complessivo, questo non può essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti.

3. Se in un esercizio alberghiero una camera a due letti è assegnata a una sola persona e ciò non è stato espressamente richiesto, il prezzo non può superare quello massimo previsto per le camere a un letto].

(18) Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera f), L.R. 11 dicembre 2020, n. 38, a decorrere dal 12 dicembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall'art. 4, L.R. 19 agosto 1996, n. 67 e dall'art. 70, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44. Il testo precedente era così formulato: «Art. 7. Procedure. Le comunicazioni devono contenere i prezzi minimi e massimi dei servizi sulla base dei modelli predisposti dal Settore turismo della Giunta regionale.

Nel caso in cui venissero comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi quelli comunicati saranno considerati come prezzi unici.

I soggetti cui è fatto obbligo della comunicazione non possono praticare prezzi superiori ai massimi, regolarmente comunicati ai sensi della presente legge, né inferiore ai minimi, ad eccezione dei seguenti casi:

- 1) gruppi organizzati composti di almeno 10 persone;
- 2) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a quindici giorni;
- 3) bambini al di sotto di 6 anni;
- 4) guide, accompagnatori ed interpreti al seguito dei gruppi organizzati di cui al punto 1).

Qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non potrà essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti.

Ai sensi dell'art. 3 del [R.D.L. 24 ottobre 1935, n. 2049](#), riguardante le tariffe alberghiere, tra i prezzi minimi e massimi delle stanze, e da valere per uno stesso periodo, non vi potrà essere uno scarto superiore al 100%.

Tra i prezzi di pensione, minimi e massimi, da valere sempre per uno stesso periodo, non vi potrà essere uno scarto superiore al 70%.

Qualora in un esercizio alberghiero una camera a due letti venga assegnata ad una sola persona e ciò non sia stato espressamente richiesto, il prezzo non potrà superare quello massimo da valere per le camere ad un letto.

Per le camere doppie dotate di letto aggiunto, non potrà essere applicata una maggiorazione superiore al 35% del prezzo delle stesse camere doppie.».

(19) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1 e dall'art. 8, [comma 1, L.R. 24 novembre 2016, n. 36](#), a decorrere dal 26 novembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge).

Art. 8

Pubblicità dei prezzi ⁽²⁰⁾.

1. Nelle strutture indicate all'articolo 2, comma 1, lettere a, b e c), i prezzi dei servizi praticati sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento.

2. I prezzi esposti sono comprensivi del costo dell'alloggio, nonché degli oneri e delle imposte, ad esclusione dell'eventuale imposta di soggiorno che può essere conteggiata a parte purché tale esclusione sia indicata nella tabella prezzi di cui al comma 1, e di quanto non espressamente escluso.

3. Il Dipartimento regionale competente predispone i modelli o identifica gli elementi essenziali da inserire nella tabella prezzi di cui al comma 1.

(20) Articolo così sostituito dall'art. 8, [comma 1, lettera g\), L.R. 11 dicembre 2020, n. 38](#), a decorrere dal 12 dicembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 8. Pubblicità dei prezzi. 1. La tabella generale, vidimata dal Dipartimento regionale competente, indica i prezzi di tutti i servizi praticati ed è esposta, in modo visibile al pubblico, nell'ufficio di ricevimento degli ospiti .

2. È altresì esposto in modo visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei servizi, il cartellino contenente il prezzo degli stessi, conforme ai contenuti della tabella.

3. La tabella e il cartellino dei prezzi recanti le indicazioni relative in italiano, inglese, francese e tedesco, sono predisposti su modelli formulati dal medesimo Dipartimento regionale.». In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall'art. 71, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44 e dall'art. 8, comma 1, L.R. 24 novembre 2016, n. 36.

Titolo II

Classificazione delle strutture.

Art. 9

Segnalazione Certificata Inizio Attività ⁽²¹⁾.

1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle strutture turistico ricettive sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni.

2. La SCIA è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente, con procedura telematica, su modulistica predisposta dal Dipartimento regionale ⁽²²⁾.

3. La SCIA è corredata delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) comprovanti il possesso dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, unitamente agli elaborati tecnici necessari, fermo restando il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e sull'accessibilità.

(21) Articolo così sostituito dall'art. 72, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Funzioni amministrative. Le funzioni amministrative di classificazione delle strutture ricettive sono esercitate dalle amministrazioni provinciali, ai sensi dell'art. 31, punto 3), della legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4.

Le aziende di promozione turistica, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, espletano le pratiche istruttorie e formulano proposte sulla classifica da assegnare.

La classifica viene attribuita dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.».

(22) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1 e dall'art. 8, comma 1, L.R. 24 novembre 2016, n. 36, a decorrere dal 26 novembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge).

Art. 9-bis

Contenuto della SCIA ⁽²³⁾.

1. La SCIA contiene:

a) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;

b) auto-dichiarazione della classificazione della struttura principale e delle eventuali dipendenze sulla base dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti;

c) denominazione, titolarità, tipologia ricettiva, capacità ricettiva con l'indicazione del numero delle camere e dei relativi posti letto;

d) i prezzi e i dati relativi ai servizi forniti;

e) dati relativi all'immobile, planimetria e piante di tutti i locali dei vari piani ad uso dell'azienda ricettiva asseverate da un tecnico, con l'indicazione esatta del permesso a costruire o SCIA edilizia e dell'uso cui ciascun locale è destinato;

f) le attività di ristorazione presenti;

g) il periodo di apertura annuale o stagionale;

h) il nulla-osta igienico-sanitario di cui alle vigenti disposizioni di legge;

i) i dati della polizza di responsabilità civile per copertura dei danni arrecati al cliente.

2. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA. L'interessato comunica al SUAP la data di inizio dell'attività.

(23) Articolo aggiunto dall'art. 73, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge).

Art. 10*Obbligatorietà della classifica* ⁽²⁴⁾.

1. La classificazione è obbligatoria ed è requisito indispensabile per l'esercizio di un'attività turistico ricettiva.

2. All'esterno di ciascun esercizio ricettivo è esposta in modo visibile una targa contenente:

- a) la tipologia;
- b) la denominazione;
- c) il numero delle stelle corrispondente alla classificazione.

2-bis. Al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere di cui all'articolo 2, compresi gli appartamenti mobiliati per uso turistico disciplinati dall'*articolo 32 della L.R. 75/95*, devono indicare apposito Codice Identificativo di Riferimento (CIR) di ogni singola unità ricettiva in tutti gli scritti o stampati o supporti digitali e in qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato. Il codice identificativo regionale è rilasciato al momento dell'inserimento della anagrafica della struttura sul Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo (SITRA). La Giunta regionale disciplina il codice identificativo di riferimento con propria delibera da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente comma ^{(25) (26)}.

2-ter. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività sono tenuti a pubblicare il CIR sugli strumenti utilizzati ⁽²⁷⁾.

⁽²⁴⁾ Articolo così sostituito dall'*art. 74, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 131 della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Obbligatorietà della classifica. La classifica è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio.

La licenza di esercizio all'attività di azienda ricettiva, rilasciata senza la preventiva attribuzione di classifica da parte della Giunta provinciale, è nulla.

L'amministrazione comunale è tenuta a regolarizzare il procedimento amministrativo in conformità dei dettami della presente legge.».

⁽²⁵⁾ Comma aggiunto dall'*art. 12, comma 1, L.R. 28 gennaio 2020, n. 3*, a decorrere dal 1° gennaio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 45, comma 1, della medesima legge*).

(26) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la [Delib.G.R. 25 maggio 2020, n. 281](#).

(27) Comma aggiunto dall'art. [12, comma 1, L.R. 28 gennaio 2020, n. 3](#), a decorrere dal 1° gennaio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, comma 1, della medesima legge).

Art. 11 *Controlli* ⁽²⁸⁾.

1. Il Comune effettua i controlli di legge con le modalità previste dall'articolo [19 della L. n. 241/1990](#) e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini del controllo relativo all'autodichiarazione della classificazione, il SUAP trasmette immediatamente alla Direzione regionale competente:

a) il modello SCIA in formato digitale secondo il tracciato record indicato dalla medesima Direzione;

b) la rimanente documentazione in formato digitale (file PDF). La Direzione regionale competente, entro trenta giorni dalla presentazione della SCIA, ne verifica la conformità alle previsioni di legge, comunicandone l'esito al SUAP ⁽²⁹⁾.

3. Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti di legge, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare detta attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato che non può essere in ogni caso inferiore a trenta giorni.

4. È fatto comunque salvo il potere del Comune di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi della [L. n. 241/1990](#) e successive modifiche ed integrazioni.

5. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, il Comune, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al [D.P.R. n. 445/2000](#), può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al comma 3.

6. Ai sensi dell'articolo [7 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54](#) (Ordinamento della organizzazione turistica regionale) il Comune, fatte salve le competenze regionali, esercita le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strutture turistico-ricettive.

7. Se la classificazione dichiarata dal titolare non corrisponde ai requisiti obbligatori previsti dalla legge vigente, il Comune, all'esito della verifica effettuata dal Dipartimento regionale competente, consente l'esercizio

dell'attività che corrisponde alla classificazione effettivamente spettante⁽³⁰⁾.

8. Se la classificazione dichiarata dal titolare non può comunque essere conseguita, il Comune adotta i provvedimenti interdittivi dell'attività.

(28) Il presente articolo, già sostituito dall'art. 5, *L.R. 19 agosto 1996, n. 67*, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 75, *L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 11. Classificazione. Chiunque richieda il rilascio della licenza di esercizio di cui al secondo comma dell'art. 10, deve preventivamente dichiarare all'Azienda di promozione turistica competente per territorio gli elementi necessari per la classificazione.».

(29) Comma così sostituito dall'art. 4, *comma 1, L.R. 24 novembre 2016, n. 36*, a decorrere dal 26 novembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Ai fini del controllo relativo all'autodichiarazione della classificazione, il SUAP trasmette immediatamente la relativa documentazione alla Direzione regionale competente che, entro 30 giorni dalla presentazione della SCIA, ne verifica la conformità alle previsioni di legge, comunicandone l'esito al SUAP.».

(30) Comma così modificato dall'art. 8, *comma 1, L.R. 24 novembre 2016, n. 36*, a decorrere dal 26 novembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge).

Art. 12

Comunicazioni obbligatorie⁽³¹⁾.

1. Il Comune comunica al Dipartimento regionale competente i dati delle strutture ricettive operanti sul territorio, e, in particolare, la denominazione e l'ubicazione esatta, la capienza ricettiva massima consentita e il periodo di apertura, variazioni e cessazioni relative all'attività, salvo quanto altro espressamente stabilito dalle specifiche leggi regionali di classificazione⁽³²⁾.

(31) Il presente articolo, già modificato dall'art. 2, *L.R. 29 marzo 1995, n. 14* e dall'art. 3, *L.R. 26 agosto 1995, n. 117*, è stato poi così sostituito dall'art. 76, *L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 12. Notifica della classifica. Copia autenticata del provvedimento

esecutivo di classifica corredato della scheda di classificazione viene dalla Provincia notificata al Comune interessato, al richiedente, [e] all'azienda di promozione che ha curato l'istruttoria ed alla Giunta regionale d'Abruzzo - Settore turismo.».

(32) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, L.R. 24 novembre 2016, n. 36, a decorrere dal 26 novembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge).

Art. 13

Pubblicazione ⁽³³⁾.

[Entro trenta giorni dalla data di esecutività, la deliberazione di classifica della Giunta provinciale, nel caso di nuove aziende ricettive la deliberazione di classifica definitiva, è pubblicata per estratto sul Foglio annunci legali della Provincia. Tale pubblicazione è affissa per venti giorni, per estratto, nell'Albo pretorio del Comune ove ha sede l'esercizio interessato].

(33) Articolo abrogato dall'art. 130, comma 10, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge).

Art. 14

Revoca della classifica ⁽³⁴⁾.

[La classifica viene revocata dalla Giunta provinciale, a seguito di istruttoria esperita dall'A.P.T. competente, quando venga meno anche uno solo dei requisiti considerati obbligatori dalle specifiche leggi che regolano la classificazione delle strutture ricettive.

Copia autenticata del provvedimento esecutivo di revoca viene dalla Provincia notificata al Comune ed al titolare della struttura interessati e all'A.P.T. che ha curato l'istruttoria.

Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso con le modalità previste nel successivo art. 25.

La presentazione del ricorso sospende l'efficacia della deliberazione di revoca della classifica.

Il Comune, scaduti i termini senza che sia stato presentato ricorso procede alla revoca dell'autorizzazione, così come previsto nel successivo art. 16].

(34) Articolo abrogato dall'art. 130, comma 10, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge).

Art. 15

Rilascio dell'autorizzazione ⁽³⁵⁾.

[Il Comune competente per territorio, acquisito l'atto deliberativo di attribuzione della classifica da parte della Giunta provinciale, rilascia l'autorizzazione all'apertura di nuove aziende ricettive, e ne trasmette entro dieci giorni copia alla Provincia e all'azienda di promozione turistica competenti per territorio.

Nella licenza di pubblico esercizio il Comune deve, comunque, indicare la denominazione e l'ubicazione esatta, la classifica assegnata dalla Provincia, la capienza ricettiva massima consentita ed il periodo di apertura, salvo quant'altro espressamente stabilito dalle specifiche leggi regionali di classificazione].

(35) Articolo abrogato dall'art. 130, comma 10, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge).

Art. 16

Revoca dell'autorizzazione - Diffida - Sospensione ⁽³⁶⁾.

[L'autorizzazione ad esercitare le attività ricettive di cui alla presente legge è revocata dal Comune quando viene meno anche uno dei requisiti indispensabili per il rilascio, per motivi di pubblica sicurezza ovvero nel caso di revoca della classifica.

Negli altri casi il Comune può procedere alla diffida o alla sospensione temporanea dell'autorizzazione].

(36) Articolo abrogato dall'art. 130, comma 10, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge).

Art. 17

Rinnovi annuali ⁽³⁷⁾.

1. L'esercizio di una struttura turistico ricettiva, anche per i complessi ad attività stagionale, si intende rinnovato annualmente previo versamento delle tasse dovute a qualsiasi titolo.
 2. Al Comune territorialmente competente sono trasmesse le attestazioni dei versamenti effettuati.
-

(37) Articolo così sostituito dall'art. 77, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 17. Rinnovi annuali. L'autorizzazione, anche per i complessi ad attività stagionale, si intende rinnovata annualmente previo pagamento delle tasse di concessione e delle tasse eventualmente dovute a qualsiasi titolo.

Al competente Comune devono essere trasmessi gli attestati dei versamenti effettuati e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui il titolare attesti che non è intervenuta alcuna delle variazioni previste nel successivo art. 19.».

Art. 18

Chiusura temporanea e cessazione attività ⁽³⁸⁾.

1. I titolari delle attività ricettive comunicano al Comune la chiusura temporanea e la cessazione dell'attività.
 2. Il periodo di chiusura temporanea dell'attività non può essere superiore a tre mesi prorogabili dal Comune per fondati motivi per altri tre mesi, decorsi i quali l'attività si intende definitivamente cessata; il Comune ne dà comunicazione al Dipartimento regionale competente ⁽³⁹⁾.
-

(38) Articolo così sostituito dall'art. 78, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 18. Chiusura temporanea. Il titolare dell'azienda ricettiva che intenda chiudere il proprio esercizio o solo parte di esso, per un periodo limitato di tempo, deve ottenere la preventiva autorizzazione alla chiusura temporanea, comunque non superiore a 3 mesi, da parte del Comune, che decide in relazione alle esigenze turistico-ricettive della località.

Per chiusure temporanee di durata superiore a tre mesi ovvero per prolungamento oltre i tre mesi di chiusure precedentemente autorizzate, il Comune deve richiedere specifico parere dalla Provincia per il tramite della competente A.P.T.

Il Comune, rilasciata l'autorizzazione alla chiusura, di cui al primo comma del presente articolo, ne trasmette copia alla provincia e all'A.P.T. competenti.».

(39) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, L.R. 24 novembre 2016, n. 36*, a decorrere dal 26 novembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge).

Art. 19

Modifiche e variazioni ⁽⁴⁰⁾.

1. Ogni variazione concernente l'attività ricettiva e la classificazione è soggetta a SCIA ai sensi dell'articolo 9.
2. Le variazioni che non comportano modifiche alla struttura, ma alle prestazioni, con riferimento alle attrezzature o alla fascia dei servizi offerti, sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP del Comune territorialmente competente che la inoltra al Dipartimento regionale ⁽⁴¹⁾.
3. Sono altresì soggetti a comunicazione i cambi di titolarità ed i subentri nell'attività.

(40) Articolo così sostituito dall'*art. 79, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 19. Notifica delle variazioni. I Comuni non possono procedere a modifiche delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 15 se le variazioni relative alle aziende interessate non siano state oggetto di specifico provvedimento ricognitivo da parte dell'Ente preposto alla classificazione.

I titolari degli esercizi sono tenuti a richiedere, con le procedure di cui all'art. 21, l'adozione del provvedimento di cui al primo comma, producendo la relativa documentazione.

Nel caso in cui le variazioni non comportino modifiche alla struttura, ma solo alle prestazioni, con particolari attrezzature o alla fascia dei servizi offerti, sarà sufficiente la relativa denuncia.

Per cambi di titolarità o subentri, la documentazione da produrre sarà quella concernente il possesso dei requisiti personali da parte dei nuovi titolari, con conferma di denuncia delle attrezzature e dei servizi.

Per i casi di cessazione di attività, la relativa comunicazione sarà effettuata, a cura dell'Amministrazione Comunale competente, e nel termine di giorni quindici dall'avvenuta revoca della licenza di esercizio, alla Provincia e all'A.P.T. parimenti competenti per territorio.

Non sarà comunque necessario produrre nuova documentazione nei casi in cui quella già in possesso dell'Ente preposto alla classificazione abbia conservato la propria validità.».

(41) Comma così modificato dall'[art. 8, comma 1, L.R. 24 novembre 2016, n. 36](#), a decorrere dal 26 novembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge).

Art. 20

Validità della classifica ⁽⁴²⁾.

1. La classifica è assegnata in base agli elementi dichiarati ed accertati, tenuto conto della funzionalità delle attrezzature e dei servizi, in conformità a quanto disposto dalle leggi di classificazione dei diversi tipi di strutture ed è valida sino all'adozione dei provvedimenti di revisione di cui all'articolo 24.

(42) Il presente articolo, già sostituito dall'[art. 7, L.R. 19 agosto 1996, n. 67](#), è stato poi nuovamente così sostituito dall'[art. 80, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 20. Validità della classifica. La classifica viene assegnata sulla base degli elementi denunciati ed accertati, tenuto conto della funzionalità delle attrezzature e dei servizi, in conformità di quanto disposto dalle varie leggi di classificazione dei diversi tipi di strutture ed è valida sino a quando non vengano adottati i provvedimenti di revisione di cui al successivo art. 24.».

Art. 21

Istruttoria per la classificazione ⁽⁴³⁾.

[Alle proposte, formulate dalle aziende di promozione turistica alla Giunta provinciale ai sensi del 2° comma dell'art. 9, deve essere allegata la documentazione, presentata dal richiedente, ed in particolare:

- domanda in carta legale (indirizzata alla Provincia per il tramite dell'ente cui spetta l'esercizio delle funzioni istruttorie);
- planimetria dell'immobile e piante di tutti i locali, dei vari piani, ad uso dell'azienda ricettiva, con l'indicazione esatta della concessione edilizia e dell'uso cui ciascun locale è destinato, firmate dal tecnico che ha redatto il progetto;
- relazione descrittiva, firmata dal tecnico;

- certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro esercenti il commercio relativa ai titolari di imprese turistico-ricettive, di cui alla [legge 11 giugno 1971, n. 426](#) ed al relativo [decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375](#) (originale o copia autenticata nei modi di legge, di data non antecedente a tre mesi prima della data della domanda);

- denuncia di attrezzatura e tabella dei requisiti obbligatori e fungibili;

- autorizzazione igienico-sanitaria di cui alle vigenti disposizioni di legge, integrata da relazione o parere della competente autorità sanitaria ⁽⁴⁴⁾.

In sede di riclassificazione la documentazione da produrre è la medesima di quella prescritta per la prima classificazione, con esclusione degli elaborati grafici relativi alla consistenza dell'edificio, laddove dall'ultimo provvedimento classificatorio ai sensi della presente legge non si siano verificate modifiche della stessa, e purché detti elaborati siano stati comunque già acquisiti dall'ente preposto alla classificazione ⁽⁴⁵⁾].

⁽⁴³⁾ Articolo abrogato dall'art. [130, comma 10, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge).

⁽⁴⁴⁾ Alinea così sostituito dall'art. [4 della L.R. n. 14 del 1995](#).

⁽⁴⁵⁾ Comma introdotto dall'art. [4 della L.R. n. 14 del 1995](#).

Art. 22

Denominazione ⁽⁴⁶⁾.

1. La denominazione di un'azienda ricettiva esistente non può essere assunta da altre aventi sede nello stesso territorio comunale.

⁽⁴⁶⁾ Articolo così sostituito dall'art. [81, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 22. Denominazione. La denominazione per ciascuna azienda ricettiva è attribuita previa approvazione dell'ente preposto alla classificazione.

La denominazione di una azienda ricettiva esistente non può essere assunta da altre aventi sede nello stesso territorio comunale.».

Art. 23*Attribuzione di migliore classificazione.*

... ⁽⁴⁷⁾

(47) Articolo abrogato dall'*art. 8 della L.R. n. 67 del 1996*. Si riporta il testo della norma: "Il titolare di un esercizio turistico-ricettivo o il proprietario del relativo stabile, il quale realizzi opere di miglioramento delle strutture, degli impianti o di servizi, tali che l'esercizio possa ottenere una migliore classificazione, ne dà comunicazione all'A.P.T. competente allegando la documentazione di cui al precedente art. 21.

L'A.P.T., accertata l'idoneità delle modificazioni apportate, avanza la proposta di nuova classificazione ai sensi dell'art. 9."

Art. 24*Revisione di classifica* ⁽⁴⁸⁾.

1. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, il Comune, anche su proposta degli enti di cui all'articolo 33 e del Dipartimento regionale competente, provvede alla revisione della classificazione delle strutture ricettive nel caso in cui non sussistono i requisiti necessari per il mantenimento di un esercizio nella categoria a suo tempo assegnata o dichiarata ⁽⁴⁹⁾.

(48) Il presente articolo, già sostituito dall'*art. 9, L.R. 19 agosto 1996, n. 67*, è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 82, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 24. Revisione di classifica. Si procede a revisione di classifica su richiesta dei titolari dell'esercizio quando, sulla base di normative vigenti, possa essere attribuita una differente capacità ricettiva ovvero si sia determinata una diversa dotazione di attrezzature ed impianti complementari all'esercizio stesso, anche se ciò non comporti mutamento di categoria.

Si procede altresì a revisione di classifica su proposta degli enti di cui all'art. 33 laddove, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo ivi previste, emergano elementi tali da far ritenere che non sussistano più i requisiti necessari per il mantenimento di un esercizio nella categoria a suo tempo assegnata.

Gli enti preposti alla classificazione possono, comunque, procedere in qualsiasi momento ad una revisione ove ritengano che ne ricorrano i presupposti.».

(49) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, L.R. 24 novembre 2016, n. 36, a decorrere dal 26 novembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge).

Titolo III

Ricorsi avverso la classifica ⁽⁵⁰⁾.

Art. 25

Presentazione dei ricorsi ⁽⁵¹⁾.

[Avverso i provvedimenti di classifica possono proporre ricorsi i titolari della licenza di esercizio dell'impianto turistico ricettivo interessato, i proprietari degli immobili relativi ed i titolari ed i proprietari di altri esercizi turistici ricettivi ubicati nello stesso Comune o in Comuni confinanti.

Il ricorso deve essere presentato, su carta legale, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio del Foglio degli annunci legali riportante il provvedimento, alla Giunta regionale - Settore turismo, con notifica, per conoscenza, all'A.P.T. e alla provincia competenti.

Il Settore turismo trasmette copia del ricorso al titolare dell'esercizio ricettivo di cui viene impugnata la classifica quando il ricorso non sia stato prodotto dallo stesso.

Detto titolare entro 20 giorni può far pervenire le sue deduzioni in ordine al ricorso].

(50) Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 25 a 28), è stato abrogato dall'art. 130, comma 10, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge).

(51) Il titolo III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 25 a 28, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 130, comma 10, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge).

Art. 26

Composizione commissione ⁽⁵²⁾.

[La Giunta regionale decide in merito ai ricorsi, sentito il parere di una commissione composta:

- 1) dal componente la Giunta preposto al Settore turismo, o suo delegato, che la presiede;
- 2) dal coordinatore del Settore turismo;
- 3) dal dirigente del Servizio strutture turistiche;
- 4) dal dirigente del Servizio commercio;
- 5) da due rappresentanti delle aziende turistico-ricettive, da nominare dalla Giunta regionale tra quelli designati dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale ed operanti nell'ambito regionale;
- 6) da un rappresentante di dipendenti delle aziende turistiche ricettive, da nominare dalla Giunta regionale tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti nell'ambito regionale].

(52) Il titolo III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 25 a 28, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 130, comma 10, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 131 della stessa legge*).

Art. 27

Designazione rappresentanti ⁽⁵³⁾.

[La decisione dei rappresentanti di categoria di cui ai punti 5) e 6) dell'articolo precedente deve pervenire alla Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della specifica richiesta.

La mancata designazione entro il termine di cui al comma precedente non invalida l'operatività della commissione].

(53) Il titolo III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 25 a 28, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 130, comma 10, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 131 della stessa legge*).

Art. 28*Istituzione e funzionamento ⁽⁵⁴⁾.*

[La commissione di cui al precedente art. 26 è istituita con decreto del presidente della Giunta regionale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Settore turismo - Servizio strutture turistiche - con qualifica funzionale non inferiore alla settima.

La commissione si riunisce, su convocazione del suo presidente, entro 40 giorni dalla ricezione dei ricorsi.

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La commissione assume le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei presenti.

Alle spese di funzionamento della commissione si provvede ai sensi della *legge regionale 2 febbraio 1988, n. 15*.

Sino a quando il ricorso non venga definito, l'azienda turistica ricettiva conserva la classifica già attribuita].

(54) Il titolo III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 25 a 28, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 130, comma 10, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge).

Titolo IV**Rilevazione statistica.****Art. 29***Raccolta dati ⁽⁵⁵⁾.*

1. La rilevazione statistica dell'attività alberghiera ed extralberghiera è effettuata dal Dipartimento regionale competente mediante il SITRA ⁽⁵⁶⁾.

(55) Articolo così sostituito dall'art. 83, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 29. Raccolta dati. La rilevazione statistica dell'attività alberghiera ed extralberghiera è effettuata, ai sensi dell'art. 4,

lett. f) legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4 dalle aziende di promozione turistica, su modelli cartacei o su supporto informatico, in conformità degli indirizzi dell'ISTAT e dell'E.N.I.T. e delle direttive della Regione.».

(56) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 1, L.R. 24 novembre 2016, n. 36*, a decorrere dal 26 novembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. La rilevazione statistica dell'attività alberghiera ed extralberghiera è effettuata dalla Direzione regionale competente su modelli cartacei o su supporto informatico.».

Art. 30

Trasmissione dati ⁽⁵⁷⁾.

1. I titolari di strutture ricettive, oltre alla segnalazione all'Autorità di Pubblica sicurezza, trasmettono telematicamente i dati relativi agli arrivi e partenze dei clienti mediante l'utilizzo del SITRA, con cadenza decadale e comunque entro i primi dieci giorni del mese successivo alla rilevazione ⁽⁵⁸⁾.

2. La comunicazione di cui al comma 1 avviene anche in caso di assenza di movimento turistico ⁽⁵⁹⁾.

(57) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 10, L.R. 19 agosto 1996, n. 67* e dall'*art. 5, L.R. 29 marzo 1995, n. 14*, è stato poi così sostituito dall'*art. 84, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 30. Trasmissione dati. I titolari di strutture turistiche ricettive, oltre alle segnalazioni alle autorità di pubblica sicurezza, sono tenuti a trasmettere alle aziende di promozione turistica, territorialmente competenti, copia dei modelli di segnalazione predisposti dall'E.N.I.T., al massimo con raggruppamento decadale, o a spedire mensilmente il supporto informatico o riepilogativo cartaceo, entro i primi cinque giorni del mese successivo alla rilevazione.

Le segnalazioni di cui al primo comma vanno effettuate, nei periodi di apertura stagionale o annuale, anche in caso di assenza di movimento.».

(58) Comma così sostituito dall'*art. 6, comma 1, L.R. 24 novembre 2016, n. 36*, a decorrere dal 26 novembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. I titolari di strutture turistiche ricettive, oltre alle segnalazioni alle autorità di pubblica sicurezza, trasmettono alla Direzione regionale competente i dati relativi agli arrivi e alle partenze dei clienti su modelli di segnalazione predisposti dall'ISTAT, al massimo con raggruppamento decadale, o spediscono mensilmente il supporto

informatico o riepilogativo cartaceo, entro i primi cinque giorni del mese successivo alla rilevazione.».

(59) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 2, L.R. 24 novembre 2016, n. 36, a decorrere dal 26 novembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Le segnalazioni di cui al primo comma sono effettuate, nei periodi di apertura stagionale o annuale, anche in caso di assenza di movimento.».

Art. 31

Elaborazione dati ⁽⁶⁰⁾.

1. Il dipartimento regionale competente raccoglie i dati inviati dalle strutture turistico-ricettive effettua i controlli sulla qualità dei dati, li elabora e li trasmette all'ISTAT ⁽⁶¹⁾.

(60) Il presente articolo, già modificato dall'art. 11, L.R. 19 agosto 1996, n. 67, è stato poi così sostituito dall'art. 85, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 31. Elaborazione dati A.P.T. Le aziende di promozione turistica elaborano le schede di segnalazione o i supporti pervenuti e trasmettono alla Regione ed alla competente Provincia i riepiloghi su cartaceo o su supporto informatico entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello di rilevamento.».

(61) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1 e dall'art. 8, comma 1, L.R. 24 novembre 2016, n. 36, a decorrere dal 26 novembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge).

Art. 32

Elaborazione dati Province ⁽⁶²⁾.

[Le Province assemblano i dati pervenuti dalle A.P.T, e trasmettono entro i successivi dieci giorni i riepiloghi provinciali su cartaceo o su supporto informatico all'ISTAT, all'E.N.I.T., al Ministero per il turismo ed alla Regione - Servizio strutture turistiche del Settore turismo, nel rispetto delle direttive emanate dall'ISTAT e dalla Regione].

(62) Articolo abrogato dall'art. 130, comma 11, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge).

Titolo V

Vigilanza e controllo.

Art. 33

Funzioni di vigilanza e di controllo ⁽⁶³⁾.

1. Ferme le specifiche competenze dell'Autorità di pubblica sicurezza e dell'Autorità sanitaria, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune nell'ambito delle proprie competenze territoriali.

2. I fruitori delle strutture ricettive possono inviare al Dipartimento regionale competente per i relativi accertamenti, segnalazioni e reclami circa la conformità della struttura e dei servizi alla normativa di settore. La struttura regionale comunica gli esiti degli accertamenti al Comune per l'adozione di eventuali provvedimenti ⁽⁶⁴⁾.

⁽⁶³⁾ Il presente articolo, già sostituito dall'*art. 6, L.R. 29 marzo 1995, n. 14*, è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 86, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 131* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 33. Funzioni di vigilanza e di controllo. Ferme le specifiche competenze dell'Autorità di pubblica sicurezza e delle Unità socio-sanitarie, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune nell'ambito delle proprie competenze territoriali.

Ai Comuni vanno inviate da parte dei clienti, per gli accertamenti del caso, le segnalazioni e i reclami circa la corrispondenza delle strutture ricettive e dei servizi alle idoneità previste dalla presente legge; il Comune rimette rapporto sui provvedimenti adottati alla A.P.T. ed alla Provincia competenti.».

⁽⁶⁴⁾ Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, L.R. 24 novembre 2016, n. 36*, a decorrere dal 26 novembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11, comma 1, della medesima legge*).

Artt. 34/38

... ⁽⁶⁵⁾

⁽⁶⁵⁾ Abrogati dall'*art. 13 della L.R. n. 14 del 1995*.

Titolo VI

Sanzioni.

Art. 39

Sanzioni amministrative ⁽⁶⁶⁾.

1. I criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative, nonché le modalità per proporre opposizione alle ordinanze di ingiunzione, sono stabiliti dalla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale).

2. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni.

⁽⁶⁶⁾ Il presente articolo, già modificato dall'[art. 7, L.R. 29 marzo 1995, n. 14](#), è stato poi nuovamente così sostituito dall'[art. 87, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 39. Contestazione e notificazione. La violazione deve essere contestata, in conformità a quanto previsto nell'[art. 14 della legge n. 689 del 1981](#), a mezzo di verbale di accertamento contenente, tra l'altro, l'importo minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per la violazione.».

Art. 40

Segnalazione agli enti.

[Gli agenti che hanno contestato un'infrazione ⁽⁶⁷⁾ devono immediatamente informare la A.P.T. e la Provincia competenti, inviando il processo verbale di contestazione.] ⁽⁶⁸⁾

⁽⁶⁷⁾ La parola "un'infrazione" è stata inserita dall'[art. 8 della L.R. n. 14 del 1995](#) in sostituzione della precedente "contravvenzione".

⁽⁶⁸⁾ Articolo abrogato dall'[art. 4 della L.R. n. 117 del 1995](#).

Art. 41

Pagamento in misura ridotta ⁽⁶⁹⁾.

[Entro i termini di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, è

ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari a quella più favorevole al contravvenuto, tra il doppio del minimo e la terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa].

(69) Articolo abrogato dall'art. 130, comma 11, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge).

Art. 42

Devoluzione dei proventi ⁽⁷⁰⁾.

[I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni ⁽⁷¹⁾ di competenza; i pagamenti vengono effettuati mediante versamento su un conto corrente postale all'uopo acceso da ciascun Comune ⁽⁷²⁾].

(70) Articolo abrogato dall'art. 130, comma 11, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge).

(71) La devoluzione al Comune è stata introdotta dall'art. 9 della L.R. n. 14 del 1995 in sostituzione della devoluzione alla Provincia.

(72) La devoluzione al Comune è stata introdotta dall'art. 9 della L.R. n. 14 del 1995 in sostituzione della devoluzione alla Provincia.

Art. 43

Emissione di ordinanza - ingiunzione ⁽⁷³⁾.

[Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta il Sindaco ⁽⁷⁴⁾ esperita l'istruttoria di cui all'art. 18 della legge n. .689 del 1981, emette ordinanza motivata con la quale ingiunge all'autore della violazione il pagamento della somma determinata per la violazione o, se del caso, ordinanza motivata di archiviazione degli atti, notificandola integralmente all'interessato e dandone comunicazione alla competente A.P.T. ed alla Provincia competenti ⁽⁷⁵⁾].

(73) Articolo abrogato dall'art. 130, comma 11, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge).

(74) La parola "Sindaco" è stata introdotta dall'art. 5 della L.R. n. 117 del 1995 in sostituzione delle precedenti "Presidente della Provincia".

(75) Le parole "alla competente A.P.T. ed alla Provincia competenti" sono state introdotte dall'*art. 5 della L.R. n. 117 del 1995* in luogo delle precedenti "alla competente A.P.T."

Art. 44

Validità dell'ordinanza - ingiunzione ⁽⁷⁶⁾.

[L'ordinanza d'ingiunzione costituisce titolo esecutivo, salvo che non sia stata proposta opposizione ai sensi del successivo art. 46, ed ha efficacia novanta giorni dalla data di notifica al trasgressore].

(76) Articolo abrogato dall'*art. 130, comma 11, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge).

Art. 45

Termine per il pagamento ⁽⁷⁷⁾.

[Il pagamento deve essere effettuato nei modi previsti dall'art. 42 entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di ordinanza-ingiunzione o di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero].

(77) Articolo abrogato dall'*art. 130, comma 11, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge).

Art. 46

Opposizione all'ordinanza - ingiunzione ⁽⁷⁸⁾.

[Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento].

(78) Articolo abrogato dall'*art. 130, comma 11, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge).

Art. 47*Incasso coattivo* ⁽⁷⁹⁾.

[Decorso il termine per proporre opposizione o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, al passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o il momento in cui l'ordinanza, con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto, diviene inoppugnabile, il Comune dispone mediante emissione di apposito ruolo ⁽⁸⁰⁾, il recupero coattivo dell'importo dovuto, comprensivo delle spese].

⁽⁷⁹⁾ Articolo abrogato dall'art. 130, comma 11, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge).

⁽⁸⁰⁾ In precedenza disponeva la Provincia; la norma è stata così modificata dall'art. 10 della L.R. n. 14 del 1995.

Art. 48*Entità sanzioni amministrative* ⁽⁸¹⁾.

1. Il Comune assoggetta a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00, il titolare della struttura turistica ricettiva:

a) [che non trasmette o trasmette tardivamente le comunicazioni di cui agli articoli 3 e 30] ⁽⁸²⁾;

b) che pratica prezzi superiori a quelli esposti ai sensi degli articoli 6 e 7 ⁽⁸³⁾;

c) che non espone o espone in modo difforme da quanto stabilito i cartellini dei prezzi di cui all'articolo 8;

d) che rifiuta di fornire al Dipartimento regionale competente e al Comune le informazioni richieste ai fini della classificazione o della pubblicità dei prezzi e della consistenza delle strutture o che rifiuta di consentire gli accertamenti disposti dagli stessi enti o dalla Regione al medesimo fine, ovvero dichiara elementi non corrispondenti al vero ⁽⁸⁴⁾;

e) che accoglie nella struttura ospiti in eccedenza rispetto alla capienza ricettiva massima;

f) che chiude temporaneamente il proprio esercizio senza la preventiva comunicazione di cui all'art. 18 o anticipi l'apertura o ritardi la chiusura oltre il termine previsto;

g) che con scritti, stampati, ovvero pubblicamente con qualsiasi mezzo di comunicazione attribuisce al proprio esercizio una classifica o una denominazione diversa da quella effettiva o afferma la sussistenza di attrezzature e servizi non conformi a quelli esistenti;

h) che non evidenzia nella targa posta all'esterno del proprio esercizio la tipologia, la denominazione e il numero delle stelle.

2. Chiunque attribuisce ad un immobile e ne pubblicizza in qualsiasi forma la qualificazione di struttura turistica ricettiva, in violazione delle norme di classificazione delle varie tipologie, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 3.000,00.

2-bis. I soggetti che contravvengono all'obbligo di riportare il codice identificativo regionale (CIR) di cui all'articolo 10, commi 2-bis e 2-ter, ovvero che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.500,00 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata ⁽⁸⁵⁾.

(81) Il presente articolo, già modificato dall'art. 12, *L.R. 19 agosto 1996, n. 67* e dall'art. 11, *L.R. 29 marzo 1995, n. 14*, è stato poi così sostituito dall'art. 88, *L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 48. Entità delle sanzioni amministrative. Il Sindaco, con proprio provvedimento, assoggetta a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000, il titolare di azienda turistica ricettiva:

a) che ometta di trasmettere o trasmetta tardivamente, le comunicazioni di cui ai precedenti artt. 3, 5, 11, primo comma, e 19, secondo comma, e 24, primo comma e 30, che pratici prezzi difformi da quelli segnalati e vistati dalla Provincia, così come previsto al precedente art. 7;

b) che non esponga o esponga in modo difforme da quanto stabilito dal precedente art. 8 i cartellini dei prezzi;

c) che si rifiuti di fornire all'A.P.T., al Comune, ovvero alla Provincia competente per territorio, le informazioni richieste ai fini della classificazione o della pubblicità dei prezzi e della consistenza delle strutture o che si rifiuti di consentire gli accertamenti disposti dagli stessi enti o dalla Regione al medesimo fine, ovvero denunci elementi non corrispondenti al vero;

d) che accolga nella struttura ospiti in eccedenza alla capienza ricettiva massima autorizzata nella licenza d'esercizio;

e) che chiuda temporaneamente il proprio esercizio senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 18 della presente legge o anticipi l'apertura o ritardi la chiusura oltre il termine autorizzato nella licenza di esercizio;

f) che con scritti, stampati, ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo attribuisca al proprio esercizio una classifica o una denominazione diversa da quella approvata o affermi la sussistenza di attrezzature e servizi non conformi a quelli esistenti;

g) che non provveda ad evidenziare, nelle insegne poste all'esterno del proprio esercizio, la classifica attribuita e se del caso, il numero delle stelle corrispondenti alla classificazione assegnata.

Chiunque attribuisca ad un immobile e ne pubblicizzi in qualsiasi forma la qualificazione di azienda turistica ricettiva, in violazione delle norme di classificazione delle varie tipologie di strutture turistiche ricettive, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 500.000.».

(82) Lettera abrogata dall'art. 8, comma 1, lettera h), L.R. 11 dicembre 2020, n. 38, a decorrere dal 12 dicembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

(83) Lettera così modificata dall'art. 8, comma 1, lettera i), L.R. 11 dicembre 2020, n. 38, a decorrere dal 12 dicembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

(84) Lettera così modificata dall'art. 8, comma 1, L.R. 24 novembre 2016, n. 36, a decorrere dal 26 novembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della medesima legge).

(85) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 2, L.R. 28 gennaio 2020, n. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, comma 1, della medesima legge).

Art. 49 *Recidiva* ⁽⁸⁶⁾.

1. In tutti i casi di recidiva è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a trenta giorni. È altresì disposta la chiusura se il titolare non è in possesso della prescritta licenza di esercizio o della segnalazione certificata inizio attività.

(86) Articolo così sostituito dall'art. 89, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 49. Recidiva. In tutti i casi di recidiva è disposta la

chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a 30 giorni. È altresì disposta la chiusura qualora il titolare non sia in possesso della prescritta licenza di esercizio.».

Art. 50

Prescrizione ⁽⁸⁷⁾.

1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

⁽⁸⁷⁾ Articolo così sostituito dall'art. 90, *L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 50. Prescrizione. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive al termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del c.c.».

Art. 51 ⁽⁸⁸⁾

[Per quanto non espressamente previsto dovrà farsi riferimento alle norme della *legge 24 novembre 1981, n. 689*, in quanto applicabili].

⁽⁸⁸⁾ Articolo abrogato dall'art. 130, *comma 11, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge).

Art. 52

Norma transitoria ⁽⁸⁹⁾.

[Fino all'entrata in attività delle aziende di Promozione turistica le funzioni loro assegnate dalla presente legge saranno espletate dagli Enti provinciali per il turismo ed alle Aziende autonome di soggiorno e turismo per la parte di loro competenza ⁽⁹⁰⁾].

(89) Articolo abrogato dall'art. 130, comma 11, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge).

(90) Le parole "ed alle Aziende autonome soggiorno e turismo per la parte di loro competenza" sono state aggiunte dall'art 13 della L.R. n. 67 del 1996.

Art. 53

Norma abrogativa.

Sono abrogate le norme di cui:

- alla [legge regionale 24 marzo 1988, n. 33](#);
- alla [legge regionale 10 maggio 1988, n. 42](#);
- alla [legge regionale 23 luglio 1982, n. 45, artt. da 4 a 17](#);
- alla [legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4, art. 32, comma 1](#), punti 1) e 3), e comma 2, nonché ogni altra disposizione regionale in contrasto con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
